# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

# Giovedì 24 novembre 2005

alle ore 9,30

# 906<sup>a</sup> e 907<sup>a</sup> Seduta Pubblica

# ORDINE DEL GIORNO

### I. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri) (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melan-Moliari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge). (3633)

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE.
   Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali. (1)
- TOMASSINI. Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati. (117)
- PEDRIZZI. Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore.
   (290)
- BEVILACQUA. Modifiche alla legge 8 marzo 1989,
   n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati.

  (337)
- EUFEMI. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
- RONCONI. Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali. (1148)
- FALCIER ed altri. Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali.

  (1177)
- TURRONI e MAGNALBÒ. Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali. (1294)
- DE PAOLI. Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali. (1475)
- VILLONE ed altri. Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati. (1489)
- PEDRINI. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati. (1693)

- Paolo DANIELI. Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
- BALBONI ed altri. Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali. (3343)
- BASSANINI e PASSIGLI. Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali.
   (3378)
- SPECCHIA. Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali. (3396)
  (Voto finale con la presenza del numero legale)
- 2. Deputati CIRIELLI ed altri (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge). Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) Relatore ZICCONE (Relazione orale). (3247-B)
- II. Avvio della discussione generale della mozione 1-00362 con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento sul gruppo COS-ATESIA (testo allegato).

#### III. Votazione finale del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) – Relatore CHIRILLI (Relazione orale). (3509) IV. Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzioni sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano

#### V. Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. – *Relatori* ZICCONE *e* PELLICINI. (2351)

### VI. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Approvato dalla Camera dei deputati; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) – Relatori Bianconi e Mugnai (Relazione orale). (1745-B)

# alle ore 16

Interpellanze e interrogazioni (testi allegati).

## MOZIONE CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI SENSI DELL'ART. 157, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO SUL GRUPPO COS-ATESIA

FALOMI, DI SIENA, BATTAFARANO, BONFIETTI, DONATI, CORTIANA, MALABARBA, SODANO Tommaso, PAGLIARULO, MARINO, BATTAGLIA Giovanni, BISCARDINI, CREMA, DE PETRIS, PIZZINATO, PEDRINI, STANISCI, LONGHI, ROLLANDIN, D'ANDREA, VITALI, RIPAMONTI, BOCO, MAGISTRELLI, BETTA, PETERLINI, FORMISANO, DONADI, VIVIANI, VICINI, BRUTTI Paolo, FLAMMIA, DI GIROLAMO, BRUNALE, MARTONE, GRUOSSO, PASQUINI, VISERTA COSTANTINI, BARATELLA, MONTALBANO, TONINI, PIATTI, BONAVITA, CALVI, ROTONDO, DATO, PILONI, MACONI, CHIUSOLI, GASBARRI, IOVENE, GARRAFFA, BASSO, CADDEO, MASCIONI, FASSONE, DALLA CHIESA, MONTICONE, DETTORI, ZANDA, GIARETTA, BASTIANONI, GUERZONI, PASSIGLI, COMPAGNA. – II Senato,

premesso che:

il Gruppo COS-Atesia in questi ultimi anni è fortemente cresciuto passando da un fatturato di 90 milioni di euro nel 2002 ai 210 milioni di euro del 2004 ed oggi, in società con alcune delle principali aziende italiane (Telecom, Fiat, Alitalia), può essere definito come il gruppo *leader* nel *business* della gestione in *out-sourcing* di servizi telefonici che vanno dal *telemarketing*, all'assistenza clienti, ai numeri verdi;

come COS-Atesia anche le principali aziende committenti (Telecom, Tim, Wind, banche e assicurazioni) stanno registrando una crescita costante di fatturato e di utili netti (i profitti della sola Telecom nel 2003 sono cresciuti del 18%);

nel corso del 2005, il Gruppo COS ha acquistato la Finsiel ed in *partnership* con la KPGM (una multinazionale che interviene nel campo della consulenza finanziaria) ha vinto la gara d'appalto per la gestione e lo sviluppo del sistema informatico delle amministrazioni centrali dello Stato fino al 2008;

il gruppo COS impiega attualmente 15.000 lavoratori e lavoratrici, contro le 5.000 unità del 2002, tra i quali la stragrande maggioranza è legata all'azienda attraverso rapporti di lavoro estremamente precari e discontinui;

nel *call center* Atesia di Roma è stato proposto ai circa 4.300 «collaboratori» un improbabile percorso di stabilizzazione del rapporto di lavoro, da realizzarsi attraverso contratti di inserimento, apprendistato e di lavoro a progetto (pari a 370 euro al mese);

(1-00362 *p.a.*) (28 settembre 2005)

i conseguenti bassi salari avranno un effetto drammatico sulle condizioni economiche e sociali di queste migliaia di lavoratori, con un evidente danno a tutta la collettività;

lo scorso 22 luglio quattro lavoratori da tempo impegnati in azienda nelle molte battaglie sindacali per ottenere il riconoscimento dell'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e delle prerogative sindacali previste dallo Statuto dei Lavoratori sono stati licenziati dall'Atesia:

le lavoratrici e i lavoratori di Atesia sono entrati ormai da molte settimane in stato di agitazione per chiedere la trasformazione di tutti i contratti di lavoro precario in contratti a tempo indeterminato a *full time* o *part time*, l'inquadramento nei termini della professionalità acquisita nel corso degli anni, l'applicazione delle leggi sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, il blocco ai processi di esternalizzazione e alla cessione di rami di azienda, salari dignitosi e diritti sindacali per tutti;

considerato che:

in occasione della cessione del gruppo Finsiel da parte di Telecom Italia al gruppo COS questa Aula parlamentare ha discusso ed approvato una mozione per la tutela dell'occupazione e della dignità del lavoro;

a seguito dei licenziamenti avvenuti il 22 luglio il Comune di Roma, la Provincia e la Regione hanno esercitato pressioni sul gruppo COS affinché reintegrasse i lavoratori ingiustamente licenziati, senza ottenere nessun risultato;

in data 22 settembre 2005 il Consiglio Comunale di Roma ha approvato all'unanimità un ordine del giorno a sostegno delle lotte dei lavoratori Atesia e per il reintegro di quelli ingiustamente licenziati,

impegna il Governo:

ad intervenire direttamente presso i vertici del gruppo COS-Atesia per sostenere la richiesta di reintegro immediato per i quattro lavoratori licenziati dall'azienda lo scorso 22 luglio;

ad intraprendere, unitamente alle istituzioni locali già impegnate in questa vertenza, ogni utile iniziativa per chiedere ai vertici del gruppo COS-Atesia l'apertura di un tavolo istituzionale, allargato a tutte le organizzazioni sindacali presenti in azienda, che affronti la grave situazione di precarietà pervenendo ad una rapida stabilizzazione dei contratti di lavoro;

a sensibilizzare i vertici del gruppo COS-Atesia affinché pervengano alla stesura di un piano industriale che sia capace di promuovere il rilancio del settore delle telecomunicazioni in Italia superando un'idea miope di sviluppo basata unicamente sulla speculazione finanziaria e sulla rendita immobiliare che sta fortemente depauperando un settore strategico per l'economia nazionale.

### INTERPELLANZA E INTERROGAZIONE SU ALCUNI INSEDIAMENTI ROM A VERONA

#### I. Interpellanza

VIVIANI. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

(2-00772) (14 settembre 2005)

nel maggio 2002 l'Amministrazione comunale di Verona decise di offrire idonea sistemazione ad un gruppo di circa 200 rumeni di etnia Rom, presenti sul proprio territorio, composto prevalentemente da donne gestanti o con figli minori, fino a quel momento sistemati in fatiscenti baracche di legno, coperte da teloni di plastica, in condizioni di estrema precarietà e bisogno;

tale insediamento, pur ponendo fine a precedenti situazioni di degrado sociale, che avevano dato luogo a svariati interventi di sgombero, aveva determinato sia una precaria situazione igienico-sanitaria, per il deposito a cielo aperto di notevoli quantità di rifiuti di ogni genere, sia evidenti problemi di sicurezza;

a fronte di tali situazioni, l'Amministrazione comunale di Verona si è posta il problema di varare un progetto organico di integrazione per ragioni umanitarie, di solidarietà sociale, di inserimento lavorativo degli adulti e di tutela dei minori interessati;

dopo una prima sistemazione in varie strutture pubbliche e del privato sociale, i Rom interessati sono stati trasferiti in un'area demaniale situata presso l'aeroporto di Boscomantico, assunta in concessione temporanea dal Ministero della difesa;

la presenza dei Rom in tale campo si è protratta fino al 30 agosto 2005, quando il Comune di Verona, su richiesta del Ministero della difesa, con nota di pronta restituzione datata 5 luglio 2005, ha provveduto a restituire la predetta area, libera dalla presenza di persone;

l'accelerazione dei tempi di trasferimento in altro campo è avvenuta anche in seguito alla commissione di alcuni reati, relativi tra l'altro a violenza su minori, che hanno determinato l'arresto di sedici persone, tra cui alcuni Rom presenti nel campo;

per far fronte alla situazione di emergenza che si era determinata, il Prefetto di Verona ha convocato, in data 5 luglio, l'apposito Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel quale è stato fissato come termine perentorio per il rilascio dell'area il 31 agosto 2005 e sono state concordate le linee operative per l'ordinato trasferimento della comunità Rom in altra area, situata nelle vicinanze della precedente, di proprietà comunale, nel frattempo adeguatamente attrezzata per garantire un soggiorno più dignitoso;

l'intesa raggiunta in tale sede prevedeva, da un lato, l'attuazione, da parte delle Forze dell'Ordine, di precise misure di pubblica sicurezza,

individuando, tra l'altro, l'elenco dei soggetti in possesso di regolare permesso di soggiorno, fornito dalla Questura, e, dall'altro, interventi di sostegno e vigilanza nel nuovo campo, tramite vigili della Polizia Municipale;

entro la data prefissata del 31 agosto, il Comune ha rispettato gli impegni allestendo il nuovo campo ed i Rom in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di immigrazione, conformemente all'elenco richiesto dal Sindaco ed inviato dalla Questura, sono stati trasferiti nella suddetta area ed inseriti nel progetto comunale di scolarizzazione dei minori e di inclusione sociale degli adulti;

alla vigilia del trasferimento una cinquantina di Rom, tra cui quaranta bambini di età compresa tra i 2 e gli 8 anni, non inseriti nel suddetto elenco, hanno occupato, con il sostegno attivo di alcuni aderenti ai locali centri sociali, la chiesa della parrocchia di San Tommaso Cantauriense;

di fronte a tale atto la Questura ha paventato l'adozione di provvedimenti di sgombero e di successiva espulsione nei confronti degli occupanti;

tre giorni dopo, con lettera inviata al Sindaco in data 1° settembre 2005, la medesima Questura ha comunicato che, in seguito ad approfondimenti e a nuovi elementi emersi, sussistono, per la quasi totalità degli occupanti, le condizioni per la loro regolarizzazione ai sensi della legge 30 luglio 2002, n. 189;

anche i nuovi regolarizzati sono stati inviati nel nuovo campo ed alcuni giorni dopo tre persone, tra questi, sono state arrestate per vari reati,

si chiede di sapere se il Governo non intenda verificare le cause che hanno determinato, da parte della Questura di Verona, una tale improvvisa e repentina modifica della valutazione circa la sussistenza dei requisiti per la regolarizzazione dei Rom occupanti la chiesa, negata in precedenza, considerando che il fatto, che ha provocato sconcerto e preoccupazione in sede locale, può costituire un pericoloso precedente di incentivazione alla messa in atto di azioni illegali.

#### II. Interrogazione

VIVIANI. – Ai Ministri dell'interno e della difesa. – Premesso che: nella mattinata del giorno 30 giugno 2005, nella città di Verona, a conclusione di una vasta operazione, denominata «Gagio», i Carabinieri hanno operato 16 arresti, dei quali 14 per reati relativi allo sfruttamento della prostituzione minorile, abuso sessuale su minori e spaccio di droga, e 2 per i reati di concussione e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;

gli arresti sono stati eseguiti parte nei campi nomadi situati alla periferia di Verona, nelle località di Boscomantico e di Monsuà, e parte presso le abitazioni di cittadini veronesi, ed hanno riguardato, tra gli altri, due coppie di genitori rom, accusati di aver costretto tre loro figli e altri

(3-02186) (5 luglio 2005) tre ragazzi a frequentare presunti pedofili, e due operatori sociali, posti agli arresti domiciliari, responsabili di un progetto di inserimento e di integrazione sociale dei rom, promosso dal Comune di Verona, accusati di concussione e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in quanto avrebbero preteso denaro, fino a 1000 euro, da alcuni nomadi per poter essere ammessi al campo, anche se clandestini;

i progetti di reinserimento sociale presso i due campi nomadi di Boscomantico e Monsuà sono stati affidati dal Comune di Verona rispettivamente all'Opera Don Calabria e alla cooperativa sociale «Comunità dei Giovani», due associazioni benemerite a Verona, per la loro decennale opera nel settore del disagio e della marginalità sociale;

i progetti di inserimento ed integrazione sociale, pure nelle oggettive difficoltà connesse alle caratteristiche dell'etnia rom, hanno dato e stanno dando risultati positivi in termini di scolarizzazione dei minori, inserimento al lavoro degli adulti, integrazione sociale della comunità, e rappresentano una doverosa politica sociale, tra l'altro sostenuta e raccomandata a livello europeo ed internazionale;

la vicenda ha determinato una dura reazione del centro-destra veronese, ed in particolare di due rappresentanti del Governo, i sottosegretari Aldo Brancher e Federico Bricolo, che, secondo quanto pubblicato dal quotidiano «L'Arena» del 2 luglio 2005, hanno indirizzato accuse gravissime nei confronti dell'Amministrazione comunale di Verona. L'on. Brancher ha affermato che il Comune «ha finanziato e sostenuto la pedofilia» mentre l'on. Bricolo ha aggiunto: «Questa Amministrazione sta proteggendo clandestini e nomadi: ovvero dei criminali». A fronte di tali accuse, il Sindaco di Verona ha querelato il sottosegretario Brancher e intende estendere ad altri parlamentari il ricorso alle vie legali per la salvaguardia dell'onore dell'Amministrazione che presiede;

dalla concreta dinamica dell'operazione «Gagio» emergono a giudizio dell'interrogante alcuni interrogativi che richiedono un chiarimento con il massimo di trasparenza;

già nel novembre del 2004 i servizi sociali del Comune di Verona e la polizia municipale avevano segnalato all'Autorità giudiziaria e a Polizia e Carabinieri l'esistenza di fondati sospetti circa attività illegali legate alla prostituzione minorile presso i campi rom; ci si chiede perché si sia intervenuti solo dopo oltre sette mesi;

nel febbraio 2005, e successivamente ogni mese, l'elenco dei residenti nei campi è stato inviato a Polizia e Carabinieri, gli unici in grado di individuare eventuali clandestini o pregiudicati; ci si chiede perché non si sia intervenuti tempestivamente con i doverosi atti di espulsione o altro;

la fase finale dell'operazione è stata condotta dai soli Carabinieri mentre in precedenza è stata sempre la Polizia di Stato ad intervenire prioritariamente;

la dislocazione dei campi nomadi, in particolare quello di Boscomantico, è stata oggetto di controversie, data la vicinanza all'aeroporto civile dislocato a breve distanza;

in seguito a ciò, il Comune di Verona spostò la localizzazione del campo in un'area più distante dall'aeroporto, di proprietà del Ministero della difesa, e successivamente chiese allo stesso Ministero di poter acquistare l'area, non ricevendo risposta nonostante che la stessa area sia ora posta in vendita;

l'estrema gravità dei reati contestati ha suscitato profonda impressione e sgomento tra la popolazione veronese e, naturalmente, è forte la richiesta di una rapida individuazione della verità dei fatti e delle relative responsabilità, in modo che il corso della giustizia sia rapido e rigoroso,

si chiede di sapere:

se corrisponda agli orientamenti politici del Governo quanto dichiarato dai suddetti Sottosegretari;

se non si intenda approfondire la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità circa le modalità di conduzione dell'operazione;

se si intenda o meno alienare l'area sulla quale insiste il campo nomadi di Boscomantico a favore del Comune di Verona per consentire una sistemazione stabile del campo ed approntare gli ulteriori interventi atti a renderlo più funzionale per coloro che vi abitano e più sicuro verso l'esterno.

# INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBRE-VIATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL RE-GOLAMENTO, SUL SETTORE DELLA CORSETTERIA

ANGIUS, DI SIENA, GRUOSSO, MACONI, PASCARELLA, MONTALBANO, ROTONDO. – Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive. – Premesso:

(2-00785 *p.a.*) (5 ottobre 2005)

che nei mesi scorsi la società Pa.Te.Cor. Spa, soggetto responsabile del Patto territoriale della corsetteria di Lavello in Basilicata, ha più volte rappresentato i problemi crescenti palesati dal sistema produttivo della corsetteria di Lavello;

che la crescente concorrenza dall'estero, soprattutto da parte dei prodotti cinesi, ha ingenerato una crisi del settore che rischia di acquisire vieppiù valenza strutturale;

che il recente accordo fra Unione europea e Cina, che consente l'entrata nell'Unione di prodotti prima bloccati perché largamente esorbitanti le quote pattuite, non fa che aumentare i rischi, particolarmente nel settore della corsetteria;

che negli ultimi anni i produttori del distretto lucano hanno dovuto fronteggiare una sorta di doppia concorrenza, quella di produttori europei (e italiani) che producevano a bassissimo costo del lavoro e quella appunto dei produttori cinesi;

che nel distretto lavellese questo ha comportato la riduzione delle commesse, dei volumi di produzione e degli addetti delle imprese;

che a partire dalla fine degli anni 90 il Patto Territoriale ha svolto un ruolo positivo in termini di ampliamento della base produttiva, di creazione di infrastrutture a pro delle imprese e di promozione dell'innovazione tecnologica, ma soprattutto ha agevolato investimenti per oltre 37 milioni di euro, di cui oltre 31 milioni a carico dello Stato;

che tali investimenti sono stati conclusi da quasi tutte le imprese, e questo anche dopo che è intervenuto il momento di grave sofferenza di cui si diceva, il che però fa crescere la preoccupazione per le esposizioni contratte con il sistema creditizio;

che segnali di crisi e richieste di aiuto pubblico vengono anche da distretti industriali ben più solidi di quello lucano,

si chiede di sapere:

quali siano le iniziative che il Governo intende assumere per sostenere, nell'ambito delle azioni rivolte al settore del tessile e dell'abbigliamento, l'intero settore della corsetteria;

in particolare, quali soluzioni il Governo possa trovare per le aziende che, avendo utilizzato le agevolazioni, hanno difficoltà a mantenere l'impegno assunto con il Ministero ad incrementare i propri addetti;

se il Governo non ritenga di dover trovare soluzioni legislative tali da evitare la revoca dei contributi alle aziende che, in particolari condizioni di crisi, non possono mantenere l'impegno all'aumento degli organici.

### INTERROGAZIONI SUL PROGETTO DI COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE TERMOELETTRICA

MANZIONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia, dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle attività produttive. – Premesso che:

(3-02225) (21 luglio 2005)

già con atti di sindacato ispettivo del 21 luglio 2004, del 21 marzo e del 14 giugno 2005, rispettivamente 4-07116, 3-02037 e 3-02149 (i primi due ancora inevasi e che formalmente si sollecitano), l'interrogante evidenziava i notevoli pericoli per la salute e per la pubblica incolumità, nonché le gravi anomalie collegate all'istruttoria espletata, che si ravvisavano in riferimento alla richiesta da parte della società Energy Plus a r.l. di costruzione di una centrale termoelettrica da 780 MW, da realizzarsi nella zona industriale del Comune di Salerno, a poche centinaia di metri dall'abitato del Comune di Pontecagnano; evidenziava altresì l'illegittimità della Conferenza dei servizi convocata per il 13 febbraio 2004 alla quale non era stato invitato l'Ente Parco dei Picentini, nel territorio del quale era prevista la realizzazione di 20 chilometri (dei 36 complessivi) di metanodotto;

su quest'ultimo aspetto, nella seduta del 14 luglio scorso rispondeva il Sottosegretario per le attività produttive on. Valducci, facendo finta di ignorare che l'esclusione dell'Ente dalla Conferenza dei servizi era stata *contra legem* e che il parere reso dal Commissario *pro tempore* dott. Correa si era limitato a valutare l'impatto ambientale dell'intervento ma non la compatibilità dello stesso con gli acquiferi ivi esistenti, in zona classificata ad alto rischio sismico ed a pericolo di incendio;

a riprova delle perplessità più volte rappresentate dall'interrogante, occorre rilevare che la Regione Campania, nell'istituire con delibera n. 1539/03 il Parco Regionale dei Monti Picentini, ne ha approvato le norme di salvaguardia, dividendo il territorio in 3 aree: la zona A (di riserva integrale), la zona B (di riserva generale orientata e di protezione) e la zona C (di riqualificazione); purtroppo l'intervento progettato (metanodotto) ricade per circa 12 chilometri nella zona «B» dell'ente parco, nella quale non è assolutamente possibile realizzare quel tipo di intervento, perché precluso dalle norme di salvaguardia regionali;

in forza delle considerazioni sovrariportate, si chiede di conoscere: se corrispondano al vero le circostanze specificate in premessa;

se i Ministri interrogati abbiano contezza della pesante responsabilità che promana dalle gravi irregolarità e dalle evidenti omissioni evidenziate;

se, in particolare, i Ministri interrogati siano consapevoli della grave situazione di pericolo e di danno per la pubblica incolumità, diret-

tamente collegata alle autorizzazioni rilasciate per la costruzione del metanodotto;

se, ancora, i Ministri interrogati siano in grado di spiegare sulla base di quale normativa (e/o sulla scorta di quali «pressioni») sia stata rilasciata l'autorizzazione per un intervento assolutamente incompatibile con le vigenti norme regionali di salvaguardia;

se, infine, i Ministri interrogati non intendano valutare la possibilità di disporre – anche in regime di autotutela – la revoca e/o sospensione delle autorizzazioni già concesse alla Energy Plus.

MANZIONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e delle attività produttive. – Premesso che:

(3-02293) (4 ottobre 2005)

già con numerosi atti di sindacato ispettivo (4-07116, 3-02149, 3-02037 e 3-02225), di cui solo i primi due hanno ricevuto risposta, mentre gli altri formalmente si sollecitano, l'interrogante evidenziava i notevoli pericoli per la salute e l'incolumità pubblica, nonché le gravissime illegittimità ed anomalie collegate all'istruttoria espletata, che si ravvisavano in riferimento alla richiesta da parte della società Energy Plus a r.l. di costruzione di una centrale termoelettrica da 780 MW, da realizzarsi nella zona industriale del Comune di Salerno, a poche centinaia di metri dall'abitato del Comune di Pontecagnano; evidenziava altresì – in più riprese – l'illegittimità della Conferenza dei servizi convocata il 13 febbraio 2004 alla quale non era stato invitato l'Ente Parco dei Picentini, nel territorio del quale era prevista la realizzazione di 20 chilometri (dei 36 complessivi) del metanodotto che dovrebbe servire ad alimentare la centrale;

in merito all'ultima questione, il Ministero delle attività produttive eccepiva in più occasioni che, comunque, sarebbe intervenuto il parere favorevole (reso in data 4 maggio 2004) dal «Commissario Regionale del Parco»;

detto parere (rilasciato in modo anomalo al di fuori della sede naturale) interviene esclusivamente sotto il profilo della presunta «compatibilità ambientale» e non autorizza alcunché sotto il profilo della pianificazione e trasformazione del territorio del Parco dei Monti Picentini;

sotto il profilo che ci occupa direttamente (pianificazione e trasformazione del territorio) occorre considerare che la Regione Campania, nell'istituire il Parco dei Monti Picentini, ne ha approvato le «norme generali di salvaguardia», dividendo il territorio in tre aree (zona A di riserva integrale, zona B di riserva generale e zona C di riqualificazione);

buona parte delle opere necessarie per realizzare il metanodotto ricadrebbero in zona «B», sottoposta alla salvaguardia regionale, aree per le quali la stessa Regione Campania – riscontrando una specifica richiesta del Presidente del Parco regionale dei Monti Picentini – con certificazione del 4 luglio 2005, riconosce che «(...) pertanto, in base alla normativa vigente, un gasdotto destinato al trasporto non può essere realizzato in zona B2»,

si chiede di conoscere:

se corrispondano a verità le circostanze indicate in premessa;

come sia stato possibile autorizzare la costruzione di una centrale termoelettrica che, per essere alimentata, ha bisogno della costruzione di un metanodotto di circa 36 chilometri che - per attestazione della stessa Regione Campania – è assolutamente incompatibile con le vigenti norme territoriali «di salvaguardia»;

come sia possibile che il Ministero delle attività produttive, pur informato tempestivamente dal Presidente del Parco dei Monti Picentini della assoluta impraticabilità - tecnica e giuridica - del programmato intervento, ancora non proceda alla revoca – o alla sospensione – della rilasciata autorizzazione:

in quale fase risultino essere le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Salerno.

MANZIONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri (3-02335) della giustizia e delle attività produttive. – Premesso che:

(7 novembre 2005)

già con numerosi atti di sindacato ispettivo (4-07116, 3-02037, 3-02149, 3-02225 e 3-02293), solo parzialmente riscontrati e che formalmente si sollecitano, l'interrogante evidenziava i notevoli pericoli per la salute e l'incolumità pubblica, nonché le gravissime illegittimità ed anomalie collegate all'istruttoria espletata, che si ravvisavano in riferimento alla richiesta da parte della società Energy Plus a r.l. di costruzione di una centrale termoelettrica da 780 MW, da realizzarsi nella zona industriale del Comune di Salerno, a poche centinaia di metri dall'abitato del Comune di Pontecagnano; evidenziava altresì – in più riprese – l'illegittimità della Conferenza dei servizi convocata il 13 febbraio 2004 alla quale non era stato invitato l'Ente Parco dei Monti Picentini, nel territorio del quale era prevista la realizzazione di 20 chilometri (dei 36 complessivi) del metanodotto che dovrebbe servire ad alimentare la centrale;

il 3 settembre 2004 il Ministero delle attività produttive rilasciava il decreto di autorizzazione per la costruzione della centrale termoelettrica di Salerno, anche sulla base del parere favorevole espresso dal Commissario regionale del Parco dei Monti Picentini, nel territorio del quale era prevista la realizzazione di 20 (dei complessivi 36) chilometri di metanodotto per alimentare la centrale;

successivamente, la stessa Regione Campania formalizzava un parere in base al quale si precisava che all'interno del territorio del Parco dei Monti Picentini «non può essere realizzato alcun gasdotto» essendo l'opera incompatibile con le vigenti «norme di salvaguardia»;

anche in considerazione dei numerosi atti di sindacato ispettivo sopra richiamati, il Ministero delle attività produttive, in data 3 agosto 2005, scriveva alla Regione Campania per chiedere conto dell'incongruenza;

con nota del 17 ottobre 2005 la Regione Campania, nel riscontrare la nota succitata, precisava che il parere del Commissario Regionale aveva valenza per il solo «impatto ambientale», mentre invece ai fini della conformità agli strumenti urbanistici vigenti «un gasdotto è un'opera in nessun modo ammissibile in area B del Parco»,

si chiede di sapere:

se corrispondano a verità le circostanze indicate in premessa;

come sia stato possibile autorizzare la costruzione di una centrale termoelettrica che, per essere alimentata, ha bisogno della costruzione di un metanodotto di circa 36 chilometri che – per attestazione della stessa Regione Campania, più volte ribadita – è assolutamente incompatibile con le vigenti norme territoriali «di salvaguardia»;

come sia possibile che il Ministero delle attività produttive, pur informato tempestivamente dal Presidente del Parco dei Monti Picentini della assoluta impraticabilità – tecnica e giuridica – del programmato intervento, ancora non proceda alla revoca, o alla sospensione, della rilasciata autorizzazione;

in quale fase siano le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Salerno.

#### INTERROGAZIONI SUL PARCO ZOOMARINE

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN. – Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, della salute e delle politiche agricole e forestali. – Premesso che:

(3-02198) (12 luglio 2005)

il 15 luglio 2005 è prevista l'apertura di un grande parco marino, «Zoomarine», a Torvaianica, località del litorale romano dove verranno rinchiusi oltre 100 esemplari marini e uccelli tropicali di diverse specie. Nei lanci di agenzia inviati in questi giorni alla stampa per la campagna di promozione e nel sito ufficiale, Zoomarine viene descritto come «un parco marino e d'intrattenimento» oltre a «un luogo di divertimento ed incontro ravvicinato con gli animali». «L'attività del parco», sempre secondo le notizie fornite dagli organizzatori di Zoomarine, sarà «incentrata su emozionanti spettacoli in grado di permettere al pubblico di ammirare gli animali ed osservare il legame intenso e speciale che si stabilisce tra loro e gli addestratori». Il palinsesto annunciato dagli organizzatori è costituito da quattro spettacoli: quello «dei delfini con esibizioni con addestratori», quello «con le otarie, foche e leoni marini», e spettacoli a tema con i leoni marini, con ambientazione di pirati e galeoni e danze con ballerine di nuoto synchro. Inoltre è previsto uno spettacolo, «per l'area amazzonica», con diverse specie di pappagalli brasiliani. Per nascondere l'aspetto puramente commerciale e la finalità speculativa del parco gli organizzatori si sono preoccupati di far sapere che il loro «interesse prioritario» è «il benessere degli animali», perseguito sia attraverso «una clinica veterinaria molto avanzata e un centro di recupero per animali spiaggiati, dotato di primo soccorso e di un centro di riabilitazione e reinserimento nell'ambiente naturale di tutte le specie che si trovano in difficoltà», nonché con la promozione di «numerosi progetti di ricerca scientifica in collaborazione con le migliori Università ed enti italiani ed internazionali»;

da notizie apparse sulla stampa, una parte dei delfini impiegati nel parco Zoomarine sarebbero importati da paesi extraeuropei, nella fattispecie Cuba. Questo tipo di importazione richiede una particolare autorizzazione in base a quanto stabilito dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale di specie di flora e fauna in via di estinzione e dai relativi regolamenti applicativi per i paesi dell'Unione europea;

lo zoo-delfinario «Zoomarine» rientra pienamente nel campo di applicazione del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, «Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2.5.2005, entrato in vigore il 17 maggio 2005. In particolare, la struttura risponde a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, in quanto ha «carattere permanente e territorialmente stabile, aperta ed è amministrata per il pubblico

almeno sette giorni all'anno», ed espone e mantiene «animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattività»;

il richiamato decreto legislativo n. 73 del 2005 reca le disposizioni necessarie per ottenere la licenza, che è indispensabile affinché possano aprire nuove strutture non in funzione prima dell'entrata in vigore della norma (solo ed esclusivamente le strutture già esistenti a quella data godono, infatti, dei benefici disposti dall'articolo 10, ovvero della possibilità di adeguamento alle nuove disposizioni entro due anni, cioè fino al 17 maggio 2007). In particolare l'articolo 4 prevede una procedura autorizzativa molto articolata e complessa, che coinvolge diverse istituzioni: la licenza viene rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, sentita la conferenza unificata, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda delle strutture e previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla norma stessa;

l'allegato 1 del citato decreto, alla lettera *B*), n. 3 (a cui rinvia l'art. 3, comma 1, lettera *e*, del decreto medesimo), ben chiarisce e evidenzia che tra i requisiti minimi necessari affinché una struttura possa ottenere la licenza vi è l'assoluto divieto di indurre gli animali «ad assumere atteggiamenti innaturali per la specie a beneficio del piacere del pubblico» e che ciò è in evidente contrasto con le finalità del parco Zoomarine enunciate dagli stessi organizzatori;

le attività promosse dallo Zoomarine, in particolare quelle che prevedono «incontri ravvicinati con gli animali» come il nuoto e il contatto fisico con i delfini, sono altresì espressamente vietate dal decreto del Ministro dell'ambiente n. 469 del 6 dicembre 2001, che regolamenta la detenzione dei tursiopi in cattività (la specie di delfini più comunemente utilizzata a questo scopo). Lo stesso decreto prescrive inoltre che «qualora siano tenute dimostrazioni, le stesse devono essere basate prevalentemente sul comportamento naturale dell'animale» e le «vasche devono essere riservate ai tursiopi e non usate per altri scopi»;

#### considerato inoltre che:

appare evidente che il parco «Zoomarine» non persegua finalità educative ma esclusivamente commerciali, realizzate con spettacoli che ignorano il benessere degli animali e le loro esigenze socio-etologiche, in palese violazione delle normative vigenti in materia. Gli animali, come è ben noto, oltre alla costrizione in ambienti delimitati, sono addestrati attraverso la deprivazione alimentare e costretti alla coabitazione tra esemplari appartenenti a branchi diversi. In particolare gli spettacoli con animali evoluti come i delfini sono da considerarsi antieducativi, per la ridicolizzazione che viene fatta della loro natura;

il parco «Zoomarine» non sarà a giudizio degli interroganti in grado di effettuare alcuna attività di recupero nei confronti degli animali in difficoltà e la previsione di questa attività è finalizzata, ad opinione degli interroganti medesimi, unicamente al mascheramento di intenti speculativi e per ottenere la relativa autorizzazione;

dal punto di vista scientifico, numerosi ricercatori sostengono che gli studi e le ricerche di etologia e fisiologia in cattività sono fortemente influenzati dalle devianze comportamentali e fisiologiche che la detenzione in vasca determina negli animali. I risultati di tali studi sono pertanto artefatti e modificati da devianze comportamentali o fisiologiche che la stessa cattività induce e che i risultati ottenuti finora dagli esigui studi effettuati in tale contesto, in particolar modo sui mammiferi marini, non possono rispecchiare assolutamente quello che è il normale comportamento degli animali in natura. Tali risultati non sono quindi utilizzabili ai fini della conservazione della specie o altre finalità scientifiche. L'Italia, al fine della conservazione o gestione delle popolazioni di mammiferi marini, si è, al contrario, recentemente impegnata in studi sulle popolazioni in natura aderendo all'Accobams (Accordo per la conservazione dei cetacei del Mar Nero, mediterraneo e zone atlantiche contigue) e ratificando l'accordo sul santuario del Mar Ligure;

gli annunciati intenti di promozione di progetti di ricerca scientifica da parte della società che gestisce il parco Zoomarine sono un espediente per ottenere, in base alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale di specie di flora e fauna in via di estinzione, alla quale anche l'Italia ha aderito, l'autorizzazione alla detenzione dei mammiferi marini protetti,

#### si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti in premessa e, in caso affermativo, se siano state rispettate tutte le procedure autorizzative necessarie per l'apertura del parco Zoomarine, in particolare se il soggetto richiedente abbia ottemperato ai visti, ai pareri, alle autorizzazioni e alle concessioni previste dalle norme vigenti per la garanzia della compatibilità con le esigenze ambientali e territoriali;

se ai Ministri interrogati sia stata richiesta e, in caso affermativo, in base a quali requisiti concessa, la licenza prevista dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, «Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici»;

se, in assenza di licenza, il Ministro dell'ambiente non ritenga necessario impedire l'apertura del parco Zoomarine in quanto questa sarebbe in contrasto con l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, che prevede esplicitamente la chiusura di strutture operanti senza autorizzazione;

se i Ministri interrogati, in base alle affermazioni degli stessi titolari, riportate in premessa, sulle attività previste nel parco Zoomarine spa, non ritengano inopportuno l'avvio dell'iniziativa, in quanto in palese contrasto con le norme vigenti, che vietano l'induzione di atteggiamenti innaturali negli animali a beneficio del piacere del pubblico;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga opportuno verificare, per tutti gli animali detenuti, il pieno adempimento degli obblighi di legge a cui la società Zoomarine spa deve attenersi relativamente alle autorizzazioni previste dall'applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale di specie di flora e fauna in via di estinzione;

se risponda al vero la notizia, richiamata in premessa, in base alla quale alcuni delfini utilizzati dalla struttura sarebbero importati da Cuba e, in questo caso, se sia stata richiesta la necessaria autorizzazione;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga opportuno intervenire affinché sia accertata la provenienza dei delfini con analisi del DNA e ogni altra verifica documentale che attesti la reale nascita in cattività da genitori dichiarati dalla struttura Zoomarine e che escluda ogni possibile prelievo in natura degli animali importati dalla stessa società.

DE PETRIS. – Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

(3-02365) (22 novembre 2005) (*Già* 4-09346)

in data 14 settembre 2005 l'agenzia Ansa e nei due giorni successivi i quotidiani «Il Tempo» ed il «Corriere della Sera» hanno ripreso la notizia dell'apertura dello zoo-delfinario «Zoomarine» a Torvaianica (Roma), notizia diffusa dalla stessa società che sottolineava di «aver terminato con successo l'*iter* burocratico di autorizzazione» e che «saranno effettuate dimostrazioni pubbliche con gli esemplari presenti» ovvero tursiopi, pinnipedi ed uccelli tropicali;

a parte le dimostrazioni con gli animali già effettuate in questi giorni, sono presenti degli uccelli selvatici in uno specchio d'acqua artificiale al solo fine di esposizione;

al di là dei permessi della Autorità di gestione Cites per la sola importazione dei tursiopi e della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali per le sole attrazioni come giostre, quattro acquari ed una «mostra faunistica zoo» in base all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, sull'esercizio di parchi divertimento e dopo aver negato di ricadere nell'applicazione del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sulla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, la società Zoomarine aveva annunciato di aver presentato domanda al Ministero in indirizzo per la relativa necessaria autorizzazione visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo citato;

tale non ultima, ma fondamentale e più importante, autorizzazione risulta non essere stata ancora concessa;

lo zoo-delfinario Zoomarine, uno zoo fin dal nome, al di là degli spettacoli che ha iniziato a proporre come unica attività (contraddicendo palesemente gli sbandierati intendimenti di ricerca ed educazione), «espone» e «mantiene» «animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattività», è «aperta ed amministrata per il pubblico» e sarà aperta «più di sei giorni in un anno» (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo citato) e quindi non può sottrarsi all'applicazione di questa legge dello Stato;

visti anche gli elementi già formulati nelle due precedenti interrogazioni della scrivente sul tema, presentate nel luglio scorso,

si chiede di sapere se si intenda disporre urgentemente, attraverso il Corpo forestale dello Stato, che ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 73/2005 svolge i compiti di controllo, l'immediata chiusura dello zoo-delfinario «Zoomarine» con la relativa sanzione, prevista dall'articolo 8 della stessa norma.

### INTERROGAZIONE SUI FONDI DESTINATI ALLA VALLE BORMIDA

MANFREDI. – Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

(3-02272) (22 settembre 2005)

risulta che la Giunta regionale del Piemonte abbia ripartito, con recente delibera, i fondi residui destinati al «Piano d'area critica ad elevata concentrazione industriale della Valle Bormida», finanziato dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio con la legge del 19 maggio 1997, n. 137;

originariamente era previsto di utilizzare questi fondi residui per interventi di bonifica e rinaturalizzazione del fiume Bormida nel tratto compreso tra i territori di Saliceto ed Acqui Terme;

nel corso di un incontro svoltosi il 17 marzo 2005 presso l'Assessorato all'ambiente della regione Piemonte, avente ad oggetto la riprogrammazione di tali fondi ministeriali, è stato comunicato agli amministratori locali della Valle Bormida che l'importo restante di tali fondi ammonterebbe a 4.806.282,23 euro;

considerato che:

risulta che i fondi siano stati destinati anche a comuni non ricadenti nel tratto di asta fluviale della Bormida compreso tra Saliceto ed Acqui Terme;

risulta altresì che zone ad elevato rischio, quali i Comuni più vicini alla fonte d'inquinamento come i territori di Saliceto, Camerana, Monesiglio e Prunetto, siano state penalizzate nella ripartizione dei fondi, qualunque sia stato il criterio scelto per la ripartizione, vuoi di distanza, vuoi di numero d'abitanti, vuoi d'urgenza degli interventi,

si chiede di conoscere:

quali siano i criteri adottati dalla regione Piemonte nella ripartizione dei fondi di cui al predetto «Piano»;

se tali criteri siano in armonia con le direttive stabilite dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, nel caso in cui la delibera della regione Piemonte non abbia tenuto conto dei criteri fissati dal Ministero.